

Atto costitutivo dell'associazione culturale per Micciolo

Repubblica Italiana

L'anno duemilauno, il giorno 25 del mese di Aprile

A Micciolo frazione di Pila (Vc)

I sottoscritti

OMISSIS

fanno espressa e concorde volonta' di dar vita ad un'associazione e

costituiscono

un'associazione a norma dell'art.36 del codice civile denominata

ASSOCIAZIONE CULTURALE PER MICCIOLO

La durata dell'associazione senza fini di lucro diretto o indiretto e' connessa al perpetuarsi dello scopo.

L'associazione ha l'oggetto e sara' regolata dalle norme poste in essere dal presente Atto Costitutivo e dal seguente Statuto approvato e sottoscritto dai soci fondatori.

ASSOCIAZIONE CULTURALE PER MICCIOLO

Statuto dell'associazione

Articolo I costituzione

E' costituita un'associazione senza fini di lucro denominata "Associazione culturale per Micciolo". La sua durata e' connessa al perpetuarsi dello scopo di costituzione ed e' indipendente da ogni corrente politica.

Articolo 2.sede

L'associazione ha sede legale in Micciolo, frazione di Pila, provincia di Vercelli, con recapito della corrispondenza presso il Comune di Pila

Articolo 3.scopi

L'associazione ha come scopo la valorizzazione della frazione Micciolo di Pila

Articolo 4.modalita' di azione

Al raggiungimento dello scopo indicato contribuiscono tutte le iniziative volte a rendere piu' facilmente vivibile, a migliorare, ad abbellire la frazione stessa, a valorizzare l'ambiente e la cultura locale, a promuovere turismo consapevole. Promuovere incontri, analisi dibattiti e confronti tra le varie Comunità Montane, Enti, ecc., favorire la valorizzazione delle costruzioni in stato di abbandono e mantenere vive le tradizioni locali anche con idonee pubblicazioni (anche di modesto impegno economico) a testimonianza delle origini della Comunità di Pila

Articolo 5.soci

Si distinguono le seguenti categorie di soci:

- *soci fondatori: sono coloro che hanno promosso la costituzione dell'associazione e ne hanno sottoscritto l'atto costitutivo. Non godono di particolari privilegi all'interno dell'associazione.
 - * soci effettivi: sono coloro che, condividendo valori e scopi dell'associazione, forniscono la loro opera saltuaria a livello materiale e intellettuale, con il solo intento di sostenere le finalita' e le attivita' dell'associazione.
- Sia i soci fondatori che i soci effettivi forniscono la loro opera gratuitamente.

Anche tutte le cariche associative sono gratuite e non danno diritto ad indennità e compensi di sorta, salvo in

caso di delibera del Consiglio esecutivo.

Articolo 6. **fonti di finanziamento**

Il finanziamento dell'associazione e' costituito

*dagli incassi delle manifestazioni organizzate

*dai contributi volontari straordinari da parte dei soci, di Ministeri, amministrazioni cittadine,
Enti pubblici e privati

I fondi verranno gestiti tramite un C/C bancario o un C/C postale.

Articolo 7. **criteri per l'ammissione**

Chi desidera diventare socio effettivo poiche' condivide i valori e gli scopi dello statuto e si impegna a contribuire direttamente o indirettamente a perseguire le finalita' dell'associazione, puo' entrare nell'associazione stessa, facendone debita richiesta al consiglio esecutivo, che si riserva la facolta' di accettare l'adesione.

Articolo 8. **organi dell'associazione**

Sono organi dell'associazione

*l'assemblea generale

* le commissioni

* il consiglio esecutivo, il segretario amministrativo/tesoriere.

articolo 9. **l'assemblea generale**

Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'assemblea. Ogni associato ha diritto di voto e puo' votare mediante delega scritta. Un socio non puo' accogliere piu' di due deleghe.

L'assemblea **generale ordinaria** e' convocata dal presidente dell'associazione, ed e' valida in **prima convocazione** con la presenza della meta' piu' uno dei soci aventi diritto di voto ed in **seconda convocazione** con qualsiasi numero di soci. Essa esprime le proprie decisioni a maggioranza, con voto palese, tranne che per modifiche allo statuto, per le quali e' necessario il voto favorevole di almeno 2/3 dei votanti.

Si riunisce una volta l'anno per

*analizzare e valutare le attivita' svolte nell'anno in chiusura

*formulare proposte per l'anno successivo che saranno affidate a commissioni per approfondirne la fattibilita'

*eleggere il presidente e il vice presidente dell'associazione

*eleggere i componenti del consiglio esecutivo

*nominare il tesoriere

*eleggere i componenti delle commissioni e indicarne i tempi di lavoro

*verificare ed eventualmente rettificare il conto preventivo e consuntivo

L'assemblea straordinaria si riunisce su richiesta del consiglio esecutivo o di almeno 1/3 dei soci.

Coloro che convocano l'assemblea sono incaricati di informare tutti i soci della data, luogo ed ora della riunione, nonche' dell'ordine del giorno, mediante manifesti esposti pubblicamente o altri sistemi a cio' idonei

La stesura di un verbale compete ad un segretario di volta in volta indicato.

Articolo 10 **le commissioni**

Le commissioni sono l'organo intermedio tra l'assemblea generale e il consiglio esecutivo. Vengono nominate dall'assemblea che tiene conto della disponibilita' di coloro che possono approfondire le proposte emerse nell'assemblea. Il numero delle commissioni varia in base al numero delle proposte di lavoro.

Entro i termini stabiliti dall'assemblea le commissioni producono al consiglio direttivo o all'Assemblea straordinaria una documentazione e una relazione sulla proposta studiata.

Articolo 11 **il consiglio esecutivo**

Il consiglio esecutivo cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea, stabilisce le modalita' di attuazione dei programmi, amministra il patrimonio e ne custodisce i fondi, redige il bilancio, accetta nuovi soci.

*dura in carica un anno

*viene eletto dall'assemblea ordinaria

*e' formato da almeno cinque soci, tra cui il presidente dell'associazione e dal segretario amministrativo/tesoriere

*ha il compito di promuovere attivita' connesse con i fini sociali

*viene convocato dal presidente o da almeno un terzo dei suoi componenti

*le sue delibere, a maggioranza semplice, sono valide se almeno la meta' piu' uno dei membri del consiglio e' presente alla riunione. In caso di parita' il voto del presidente ha doppio valore.

*stende il verbale di ogni seduta tramite un segretario a cio' nominato in assenza del segretario amministrativo/tesoriere

*dopo tre assenze continuative non comunicate e non giustificate il consigliere decade

articolo 12. presidente e vice presidente

La rappresentanza legale dell'associazione spetta al presidente o, in sua assenza, al vice presidente. Entrambi vengono eletti dall'assemblea. L'incarico ha durata annuale.

Il presidente convoca l'assemblea ordinaria e il consiglio esecutivo, presiede le riunioni e le assemblee, garantisce il corretto svolgimento del dibattito, nomina il segretario solo in assenza del tesoriere/segretario amministrativo.

articolo 13. segretario

Il segretario redige il verbale delle riunioni, che sono a disposizione di tutti i soci. E' nominato di volta in volta dal presidente. In assenza del segretario amministrativo/tesoriere nominato dall'assemblea

articolo 14. tesoriere

Il tesoriere tiene e conserva le scritture contabili dell'associazione, ne cura la parte amministrativa. E' nominato dall'assemblea e puo' non far parte dell'associazione

Articolo 15. norme transitorie

Le cariche assunte dai soci fondatori hanno validita' temporanea e decadono nel momento in cui l'assemblea con i soci effettivi avra' eletto i propri rappresentanti.

Articolo 16. rapporti con il consorzio proprietari terrieri

L'associazione culturale per Micciolo fara' parte del consorzio dei proprietari terrieri, con libere decisioni per la gestione delle iniziative di cui al presente statuto e dei fondi derivanti dalle attivita' di competenza

Articolo 17. scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione i beni eventualmente residui, esaurita la liquidazione, saranno devoluti al Comune di Pila purché li destini e li utilizzi per la manutenzione della frazione di Micciolo.

Articolo 18. rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto o altrimenti stabilito, si fa rinvio alla legge italiana vigente in materia.

I soci fondatori fanno espressa e concorde volonta' di approvare e sottoscrivere lo statuto dell'associazione che sara' regolata dalle suddette norme.

Hanno inoltre espresso la loro esplicita volonta' di soci fondatori, attraverso la comunicazione del loro codice fiscale e domicilio fiscale, ma sono stati impossibilitati ad apporre la loro firma in calce allo statuto:

OMISSIS